

TFR E FONDI PENSIONE – DECRETO LEGISLATIVO 252/2005

1. Il quadro socio – economico

Ragioni demografiche ed occupazionali mettono in discussione ormai da tempo la tenuta dell'attuale sistema pensionistico.

Si è modificato in senso sfavorevole il rapporto tra lavoratori attivi e pensioni erogate.

Influisce su tale situazione la maggior durata dell'aspettativa di vita.

In qualche modo la situazione si presenta diversa per il fondo parasubordinati dove vi sono tanti iscritti e per il momento poche pensioni.

Il sistema pensionistico di fronte a queste emergenze ha subito alcuni interventi di riforma negli anni 90.

Il riferimento va alla riforma Dini del 1995 ed al successivo intervento del 1994 che ha introdotto il cosiddetto scalone che dovrebbe portare ad un innalzamento brusco dell'età pensionistica a 60 anni a partire da gennaio prossimo e quindi a 63 entro il 2014.

E' impellente nell'attuale sistema pensionistico la necessità di ripartire il rischio. Necessita pertanto alleggerire l'impegno finanziario pubblico, introducendo una componente privata a capitalizzazione.

In tale ottica, si pone l'opzione volta a far confluire il TFR nella contribuzione complementare.

Si realizza così un sistema basato su di una componente pubblica prevalente e solidale ed un'altra di natura privata.

Il canale pubblico e quello privato formano così un duplice canale. Il primo è affidato alle risorse pubbliche, il secondo è destinato ad alimentarsi sui mercati finanziari.

Abbiamo così i due pilastri.

Il secondo pilastro (quello affidato ai fondi) deve raggiungere una dimensione pari al 16 – 17% come tasso di sostituzione. Verrà così garantito il trattamento attuale.

2. La previdenza complementare

Sono ormai 15 anni che essa muove i primi passi. Con la riforma pensioni del 1992 sono stati introdotti i fondi pensione.

Essi possono essere istituiti mediante accordi collettivi, mediante contratti aziendali, accordi fra lavoratori o tra soci di cooperative. Forme di previdenza complementare possono essere costituite anche dalle regioni. Sin qui si parla di fondi chiusi. Si tratta di forme di previdenza complementare aperte solo a coloro che sono partecipanti o rappresentati negli accordi collettivi. Per fondi pensione aperti sono quelli a cui si può aderire sia in forma individuale, sia in forma collettiva. Si aggiungono poi le forme pensionistiche individuali costituite nella sostanza da contratti di assicurazione sulla vita.

Per quanto riguarda i cosiddetti fondi chiusi essi sono soggetti ad una pervasiva attività di controllo pubblica. I componenti il consiglio di amministrazione debbono possedere specifici requisiti e lo stesso accade per il direttore. E' prevista l'esistenza di un gestore e di una banca depositaria. Tutti sono sottoposti alla vigilanza della COVIP.

Per quanto riguarda il finanziamento, i fondi possono essere alimentati con contributi del datore di lavoro, del lavoratore o con il TFR.

Esisteva già prima la previdenza integrativa che assumeva però caratteristiche episodiche. Con la riforma Amato, si passa dal sistema pensionistico retributivo che vede il trattamento pensionistico legato agli ultimi periodi retributivi (normalmente i migliori) a quello a struttura contributiva ragguagliato all'intera vita lavorativa.

Nel 1997 – 1998, sono sottoscritti i primi accordi contrattuali che istituiscono i fondi pensionistici per i chimici, i quadri FIAT, i metalmeccanici (Fondo Cometa).

Lo sviluppo non è stato però generalizzato. Oggi siamo in una posizione di stallo.

Nel lavoro dipendente abbiamo circa un milione di iscritti.

Il fondo dopo un periodo indicato nelle norme costitutive garantisce un trattamento finale che può essere completamente pensionistico o misto consistendo in questo caso nella liquidazione di una somma e di una rendita. Particolari modalità di liquidazione sono invece previste nei casi lunga disoccupazione o morte.

3. La situazione attuale ed il conferimento del TFR

Norme particolari riguardano il conferimento ai fondi del TFR maturando (non di quello già maturato). E' previsto che con il conferimento del trattamento di fine rapporto, il lavoratore aderisce in ogni caso ai fondi. Ciò può avvenire,, entro il 30 giugno 2007, con le seguenti modalità:

1. dichiarazione esplicita. – il TFR maturando confluisce a fondo pensione scelto dal dipendente.
2. modalità tacita. – Il lavoratore non esprime volontà alcuna. Il TFR maturando è trasferito ai fondi pensione con criteri di preferenza tra questi ultimi fissati dalla legge.
3. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, possono anche scegliere di mantenere il loro TFR presso il datore di lavoro. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti deve in ogni caso versare è obbligato a versare il TFR maturando all'INPS. Sarà poi cura del datore di lavoro corrispondere il TFR alla cessazione del rapporto e quindi recuperarlo dall'INPS in sede di rimborso.